

# Cave, la delega al socio esperto supera l'esame

► CARRARA

In attesa che il Comune emani un nuovo regolamento degli agri marmiferi, ovviamente è in vigore l'attuale. Ed è sul testo di riferimento che si è pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Massa-Carrara, in una controversia legata all'articolo 15 (delega della coltivazione della cava). La Commissione tributaria, accogliendo le argomentazioni dell'avvocato **Marco Tognarini**, che assiste una delle ditte coinvolte, ha dichiarato infondata la tesi dell'Agenzia delle Entrate di Massa secondo cui l'articolo 15 prevedrebbe che in caso di delega della coltivazione la produzione rimarrebbe di proprietà del soggetto delegante (il titolare della concessione) anziché diventare di proprietà del delegato alla coltivazione.

L'articolo 15 è uno dei punti più discussi del Regolamento comunale degli agri marmiferi. Esso prevede la possibilità che la coltivazione della cava sia delegata dal titolare della concessione a un altro soggetto, il cosiddetto socio esperto. In tali casi la produzione della cava appartiene al socio esperto, il quale coltiva la cava ed è pertanto titolare dei materiali lapidei che estrae. Il beneficio che il titolare della concessione può ottenere dalla delega è di poter acquistare a titolo oneroso dal socio esperto una parte della produzione e l'articolo 15, comma 3, rinvia a tal fine ad una apposita convenzione che deve essere stipulata dalle parti e depositata in Comune anche ai fini del controllo di legittimità. Si tratta, in altre parole, di una specie di sub-affitto che da più parti è stato visto come la re-introduzione di ciò che il Regolamento voleva eliminare. Ma non è questo il punto affrontato dalla Commissione tributaria. Bensì quello della tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui, con la delega della coltivazione, il materiale lapideo rimarrebbe di proprietà del dele-



L'avvocato Marco Tognarini

gante-titolare della concessione, per cui tra delegante e delegato si realizzerebbe uno scambio commerciale in base al quale il socio esperto riceverebbe la produzione della cava a titolo di corrispettivo della prestazione di servizio, resa al socio delegante (il titolare della concessione), consistente nella coltivazione della cava: sulla base di tale interpretazione l'Agenzia conclude che le parti avrebbero omesso le relative fatturazioni. Da qui le richieste relative a Ires, Irap e Iva del 2011.

Ma, ha argomentato l'avvocato Tognarini, trovando conforto nella sentenza della commissione tributaria provinciale, l'articolo 15 del Regolamento, prevedendo che il socio esperto può vendere a titolo oneroso al titolare una parte della produzione, è incompatibile con la contraria tesi dell'Agenzia; la tesi dell'Agenzia determinerebbe inoltre che non si sarebbe in presenza di una "delega" della coltivazione ma di un "appalto" della coltivazione vietato dall'articolo 7 dello stesso regolamento. Come è stato fatto notare, l'articolo 15 non è mai stato ritenuto in contrasto con l'articolo 7 né il Comune ha mai contestato alle imprese violazioni del divieto di appalto della coltivazione. Dello stesso avviso è stata la Commissione Tributaria Provinciale che ha annullato il rilievo dell'Agenzia delle Entrate di Massa dichiarando legittimo il sistema delle deleghe della coltivazione che il Comune ha introdotto con il "Regolamento degli agri marmiferi comunali".





---

**LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA**